



COMUNE DI MOZZECANE

Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (Vr)

Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233

www.comunemozzecane.it

Settore Risorse interne e Tributi

PEC : protocollo@pec.comunemozzecane.it

Tel: 045/6335807

Fax: 045/6335833

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, EXTRATRIBUTARIE E PATRIMONIALI

(Determinazione Funzionario Responsabile Settore Risorse interne e tributi n. 21 del 18.07.2018)

CIG N. Z5124643F2

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

Articolo 1	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
Articolo 2	PROCEDURA DI GARA
Articolo 3	IMPORTI A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE
Articolo 4	DURATA DELLA CONCESSIONE
Articolo 5	SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE
Articolo 6	GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
Articolo 7	OBBLIGO DEL CONCEDENTE
Articolo 8	OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Articolo 9	VERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI COATTIVE
Articolo 10	RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE
Articolo 11	SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO
Articolo 12	CAUSE DI RISOLUZIONE
Articolo 13	PERSONALE
Articolo 14	PENALITÀ E INADEMPIMENTI
Articolo 15	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Articolo 16	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Articolo 17	TUTELA DELLA PRIVACY
Articolo 18	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
Articolo 19	ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE
Articolo 20	NORME IN MATERIA DI SICUREZZA
Articolo 21	CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Articolo 22	DISPOSIZIONE DI RINVIO

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato speciale regola i rapporti contrattuali della concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, nonché eventuali ulteriori entrate (ad esempio le sanzioni del Codice della Strada) o che potrebbero essere introdotte ex novo, da effettuarsi mediante ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed altre procedure consentite dalla Legge.

Al Concessionario potrà essere affidato il recupero di somme in qualunque fase della procedura coattiva.

Al Concessionario vengono trasferite tutte le pubbliche funzioni inerenti la riscossione coattiva delle entrate. Il Concessionario sarà il soggetto legittimato ad emettere gli atti di riscossione coattiva ed attivare le conseguenti procedure cautelari/esecutive, avvalendosi delle potestà pubblicistiche che le normative vigenti riconoscono in capo al Comune, potestà che si intendono trasferite al Concessionario per effetto della concessione stessa.

Le attività dovranno essere svolte mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'avvio della riscossione coattiva e con le modalità previste nel presente capitolato, in quanto compatibili, per il positivo recupero delle entrate prese in carico. Tra le attività di riscossione coattiva si intendono compresi anche gli adempimenti della fase cautelare/esecutiva finalizzati al recupero delle somme dovute all'Ente.

Resta in ogni caso in capo all'Ente la facoltà, a suo insindacabile giudizio, per ragioni di economicità ed efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, di utilizzare per la riscossione coattiva strumenti alternativi all'ingiunzione fiscale, ossia lo strumento del ruolo coattivo di cui al DPR 29 settembre 1973, n. 602, nonché le procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.

Art. 2

PROCEDURA DI GARA

Concessione di servizio regolata dalla Parte III del D. Lgs. 50/2016. L'aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche come "Codice") e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice.

Art. 3

IMPORTI A BASE DI GARA E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE

Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale che spetterà al Concessionario nella misura risultante dalla gara. **La percentuale posta a base di gara da calcolare quale corrispettivo di aggio dovuto è pari al 10% delle effettive riscossioni** (credito/imposta oltre a sanzioni e interessi, al netto delle spese di notifica e delle spese di procedura cautelare/esecutiva, oltre IVA se e in quanto dovuta) per la concessione del servizio di cui all'art. 1 del presente capitolato.

Sulla base delle stime previste per il quadriennio l'importo delle somme da riscuotere coattivamente, comprensive di sanzioni ed interessi, è pari a € 720.000,00.

Attesa l'aleatorietà dell'importo reale delle riscossioni e dato atto, altresì, che si tratta di crediti la cui probabilità di realizzo si stima intorno al 50 per cento del valore nominale, l'importo a base di gara (valore stimato della concessione), ai sensi degli articoli 35 commi 4 e 167 del Codice, è pari ad € 36.000,00 (pari all'aggio a base di gara del 10% calcolato su € 360.000,00 – stima somme da riscuotere coattivamente quadriennio ridotte del 50%), Iva esclusa.

TIPOLOGIA ENTRATA	Stima somme da riscuotere coattivamente nel quadriennio	Riduzione 50% percentuale realizzo	Stima importo aggio calcolato su percentuale base di gara del 10%	Importo a base di gara
ICI/IMU/TASI	€ 400.000,00 Totale pratiche 200	€ 200.000,00		
TARES/TARI	€ 300.000,00 Totale pratiche 750	€ 150.000,00		
ENTRATE PATRIMONIALI	€ 20.000,00 Totale pratiche 10	€ 10.000,00		
TOTALE	€ 720.000,00	€ 360.000,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00

I valori sopra riportati sono stime indicative per le fattispecie individuate. La ditta concessionaria non potrà, conseguentemente, rivalersi in alcun modo sul Comune, qualora gli importi sopraccitati subiscano variazioni nel corso della concessione.

Aggi, spese ed ogni altro eventuale onere eventualmente posti a carico dei debitori nell'ambito dei servizi in concessione rientranti nel presente capitolato non potranno in ogni caso eccedere i massimali di cui al D.M. 21.11.2000 (pubblicato in G.U. – Serie Generale – n. 30 del 06.02.2001), ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999, come modificato dal D. Lgs. n. 159/2015, o altra norma sopravveniente ovvero speciale in ragione della natura e della tipologia di entrata di volta in volta riscossa.

Art. 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata di **anni 4 (quattro) a partire dalla data di aggiudicazione definitiva** indipendentemente dalla data di sottoscrizione del contratto e si intenderà risolta alla sua naturale scadenza, senza obbligo di preventiva disdetta, diffida od altra forma di comunicazione espressa da parte dell'Ente concedente.

Art. 5

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare alla procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs n.50/2016 e gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di seguito specificati e che non incorrano nei motivi di esclusione statuiti dall'art. 80 del medesimo decreto legislativo, al quale articolo si fa formale ed integrale rinvio.

Requisiti di ammissione:

Gli operatori economici, devono, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, essere **iscritti** all'Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 e ss.mm.ii., e dotati, alla data suddetta, del requisito del possesso del capitale minimo interamente versato previsto dall'art. 3-bis, comma 1, D.L. n. 40 del 25/03/2010 convertito con la Legge n. 73 del 22/05/2010 e ss.mm.ii.

Gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione Europea che esercitano le attività di cui al presente capitolato, devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore.

Art. 6

GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia fideiussoria denominata "**garanzia provvisoria**", così come definita all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016, pari al 2% del valore stimato della concessione, a garanzia della mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario, riconducibile a una condotta connotata da dolo o colpa grave.

L'art. 93, comma 7, del citato D. Lgs. 50/2016 prevede la riduzione dell'importo della garanzia del 50% per le ditte certificate UNI CEI ISO 9000. Nei casi di ulteriori riduzioni della cauzione previsti dall'art. 93, comma 7, periodo secondo e seguenti, il concorrente deve segnalare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti e documentarli nei modi previsti dalle norme vigenti.

L'offerente che risulterà aggiudicatario definitivo è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una garanzia denominata "**garanzia definitiva**" costituita a norma dell'art. 103 D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese relative al servizio da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante la concessione in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria.

La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, nel corso della concessione, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune.

In caso di variazioni al contratto, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Si applicano in ogni caso le disposizioni dettate dal Codice che prevalgono in caso di contrasto con quanto stabilito dal presente capitolato.

Art. 7

OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

L'Amministrazione concedente si impegna a:

1. consegnare al Concessionario, con apposito verbale, le banche dati occorrenti per lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato e qualsiasi altro elemento, notizia e dato in suo possesso o in sua disponibilità che sia necessario o anche solo utile all'espletamento della concessione;
2. indicare al Concessionario il Responsabile di settore competente per ogni tipologia di entrata;
3. concordare con il Concessionario tutte le attività da espletare.

L'Ente metterà a disposizione della ditta aggiudicataria gli atti e i documenti in suo possesso. L'Ente manterrà gli originali.

Art. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al miglior funzionamento del servizio;
 2. Il Concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con propri capitali, mezzi e personale e con l'organizzazione a proprio rischio, nel rispetto delle norme vigenti in materia e, comunque, nel rispetto delle norme di cui al presente capitolato, di tutte le disposizioni di legge relative alle entrate oggetto dell'affidamento, nonché delle disposizioni contenute nei relativi Regolamenti Comunali;
 3. Il Concessionario assume la qualifica di **agente contabile** per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e deve rendere il **conto della gestione**, suddiviso per singola entrata e redatto sia su supporto cartaceo che elettronico, secondo le scadenze e le modalità previste dalle norme vigenti. Il Concessionario, oltre al rendiconto della gestione, è tenuto a rendere il **conto giudiziale della gestione** secondo le previsioni dell'art. 93, comma 2, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Si applicano a tal fine le disposizioni contenute nell'articolo 233 del citato decreto legislativo e dell'articolo 74 del Regio Decreto n. 2440/1923;
 4. Il Concessionario deve provvedere a nominare uno o più Funzionari Responsabili della Riscossione;
 5. Il Concessionario dovrà ricevere eventuali **reclami dei contribuenti**, che dovranno essere trasmessi tempestivamente ai vari Responsabili dei Servizi Comunali;
 6. Il Concessionario dovrà istituire un **call center telefonico** per fornire informazioni ai contribuenti;
 7. Il Concessionario dovrà garantire, con oneri a suo carico, le seguenti attività:
 - a) dalla data di ricevimento del flusso informatico/cartaceo (lista di carico) la società si impegna, **non oltre sessanta giorni (festivi compresi)**, alla notifica di tutti gli atti nel rispetto della normativa vigente in materia di notifiche e quant'altro necessario per porre in essere un'efficace e tempestiva riscossione, **salvo termini più brevi nel caso in cui si incorra nel pericolo di prescrizione**. In tal caso la notifica dovrà essere eseguita entro il termine prescrizione;
 - b) prima di procedere alla notifica delle ingiunzioni fiscali ai contribuenti, dovrà inviare all'Ente un report riassuntivo dal quale dovrà essere possibile comprendere quali sono i nominativi dei contribuenti ai quali verrà ingiunto un pagamento e quali somme verranno richieste, comprensive degli aggi di riscossione e delle rivalse previste dalla legge (il Comune deve essere a conoscenza delle somme per le quali il Concessionario sta ingiungendo il pagamento ai contribuenti);
 - c) dovrà attendere la conferma dell'Ente, mediante sottoscrizione del report riepilogativo di cui sopra, prima di procedere alla notifica degli atti;
 - d) una volta notificati gli atti ai contribuenti, dovrà archiviare le relate di notifica, sia in forma cartacea (le relate originali con le sottoscrizioni) sia in forma digitale mediante scansione informatizzata, al fine di mettere a disposizione presso la sede del Comune, a titolo gratuito, i *files* delle relate e gli atti cartacei dei vari procedimenti;
 - e) in qualsiasi stato del procedimento, su semplice richiesta del Comune ed entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta, deve fornire gratuitamente al Comune dei report dai quali estrapolare informazioni relative ai nominativi e ai dati anagrafici dei debitori ai quali è stata notificata l'ingiunzione fiscale, alle data di notifica, agli indirizzi di notifica e all'eventuale notifica di atti cautelari o esecutivi (es. il preavviso di fermo amministrativo). Detti report dovranno essere forniti esclusivamente in formato *excel* o pdf, a scelta del Comune;
 - f) deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie spese, la modulistica necessaria per richiedere il beneficio del **pagamento dilazionato**. Il Concessionario deve gestire, in seguito a benestare dell'Ente, le istanze di rateizzazione pervenute allo stesso o all'Ente.
- A tal fine deve:
- ✓ comunicare al contribuente l'accettazione o il diniego della rateizzazione ed in caso di accettazione trasmettere allo stesso il piano di rateizzazione;
 - ✓ sospendere tutti gli atti previsti dall'iter di riscossione in capo al soggetto a cui è stata accolta la rateizzazione, nel rispetto del piano medesimo;
 - ✓ monitorare l'andamento degli incassi delle rate;
 - ✓ in caso di mancato pagamento dovrà revocare il piano di rateizzazione.
- Sarà cura del Concessionario provvedere alle procedure di inoltro di tutte le comunicazioni/provvedimenti emessi.
- g) in caso di notifiche negative, provvede immediatamente alla registrazione della motivazione della mancata notifica;

- h) attivare tutte le procedure esecutive al fine di procedere alla tempestiva riscossione delle entrate in piena osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti;
- i) attivare direttamente tutte le fasi necessarie alla migliore tutela del credito nel caso in cui il debitore sia sottoposto a procedura di fallimento con insinuazione al passivo anche tardiva;
- l) agire nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, della Legge n. 241/1990 (procedimento amministrativo e diritto di accesso), del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni;
- m) gestire ogni **attività contenziosa** giudiziale connessa all'oggetto dell'affidamento e a mantenere indenne il Comune da ogni spesa diretta o conseguente. Per la gestione del contenzioso il Concessionario si avvarrà di proprio personale o terzi professionisti qualificati dei cui oneri si farà integralmente carico anche per tutte le attività che andranno ad esaurirsi successivamente alla scadenza della concessione;
- n) rispondere totalmente ed integralmente dell'operato dei propri dipendenti;
- o) assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari;
8. Se presenti, semestralmente, il Concessionario dovrà procedere alla richiesta di **discarico per inesigibilità** delle quote per cui non è riuscito ad effettuare la riscossione. Le pratiche insolte vengono trasmesse agli uffici comunali complete di tutta la documentazione, sia cartacea sia su supporto informatico, comprovante l'inesigibilità relativa alla procedura di riscossione coattiva effettuata. Il Comune procede al controllo delle quote poste in discarico entro 60 giorni dalla loro presentazione. In particolare, il Concessionario dovrà indicare, sotto sua responsabilità, le attività promosse per ogni singola posizione nei confronti del contribuente per il quale si propone il discarico per inesigibilità;
9. Il Concessionario rimborsa le somme iscritte nelle liste di carico, pagate dal contribuente e riconosciute successivamente non dovute, a seguito di autorizzazione del Comune. Il Concessionario procederà al rimborso entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento autorizzatorio ed inoltrerà la rendicontazione al Comune entro 30 giorni dall'avvenuto rimborso al debitore, corredata dalla copia della quietanza liberatoria rilasciata dal contribuente rimborsato;
10. Il Concessionario terrà completamente sollevata e indenne l'Amministrazione e gli organi della stessa da ogni responsabilità (amministrativa, civile e penale) diretta e/o indiretta verso terzi, sia per danni alle persone o alle cose, sia per mancanza e/o inadeguatezza di servizio verso i committenti, sia, in genere, per qualunque causa dipendente dal proprio comportamento.

Art. 9

VERSAMENTO DELLE RISCOSSIONI COATTIVE

Il Concessionario provvederà alla **riscossione** ed all'introito delle somme pagate dai debitori **sul conto corrente intestato al Concessionario stesso**. Il Concessionario comunicherà le credenziali per l'accesso al conto dedicato, garantendo la conoscibilità totale e in tempo reale di tutti i movimenti in entrata e in uscita.

Il Concessionario ha l'obbligo di versare alla Tesoreria Comunale l'ammontare delle somme riscosse nel bimestre di riferimento, al netto dell'aggio e delle spese postali per la notifica degli atti ai debitori e presso gli stessi recuperate, **entro il ventesimo giorno dalla conclusione di ogni bimestre** cioè entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, marzo, giugno, agosto, ottobre, dicembre. L'aggio dovrà essere fatturato al Comune. Contestualmente, entro le stesse date, il Concessionario deve inviare al Comune (Servizio Tributi) il rendiconto analitico delle riscossioni effettuate nel bimestre di riferimento (ai sensi dell'art. 10 del presente capitolato). Al suddetto rendiconto deve essere allegata la ricevuta dell'accreditamento alla Tesoreria Comunale.

L'Amministrazione concedente riconoscerà al Concessionario, a titolo di corrispettivo per il servizio prestato, l'aggio offerto in sede di gara, calcolato sulle somme effettivamente riscosse.

Le spese relative alle procedure esecutive e cautelari sono a carico del contribuente in caso di avvenuta riscossione.

Il Concessionario potrà porre in carico al contribuente e trattenere in caso di riscossione:

1. Le **spese per le procedure esecutive e cautelari** nella misura di cui al Decreto Ministeriale 21/11/2000 e ss.mm.ii. o altro decreto emanato ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 112/1999 in vigore nell'anno di esperimento della procedura;
2. Le **spese correlate alla notifica** dell'ingiunzione fiscale e degli altri atti della riscossione ai sensi del Decreto Ministeriale 12/12/2012.

In base alle informazioni in possesso dell'Ente o del Concessionario, può risultare necessario effettuare una valutazione preventiva della eventuale antieconomicità del processo esecutivo in

termini di bilanciamento fra costi necessari per la prosecuzione della procedura e benefici conseguibili per il soddisfacimento della pretesa creditoria.

Una volta attivate le procedure esecutive, in caso di mancata riscossione, per motivi non imputabili al Concessionario, l'Ente riconoscerà al Concessionario i rimborsi di cui ai precedenti punti 1 e 2 di questo articolo, solo in conseguenza di un provvedimento di sgravio/discarico dell'Ente ovvero a seguito di inesigibilità dichiarata dal Concessionario ed accertata dall'Ente.

Inoltre, **solo in conseguenza ad un provvedimento di sgravio/discarico dell'Ente** (importi non dovuti dal contribuente), l'Ente stesso riconosce al Concessionario un compenso per l'attività espletata, determinato nella misura del 50% dell'aggio offerto in gara e calcolato sull'importo iscritto nella lista di carico, fino ad un massimo di € 15,00 **a contribuente**.

Si esclude ogni altro corrispettivo o rimborso non previsto dal presente Capitolato.

Il Concessionario, in ogni caso, accetta senza eccezioni, riserve o condizioni, di adeguarsi a norme sopravvenienti che eventualmente stabiliscano modalità diverse da quanto indicato nella presente disposizione.

Art. 10

RENDICONTAZIONE E CONTABILIZZAZIONE

La ditta concessionaria è tenuta a presentare la rendicontazione delle somme versate nel singolo bimestre. In particolare, la rendicontazione bimestrale deve fornire l'esatta contabilizzazione delle somme riscosse e rimaste da riscuotere, nonché ogni altro dato utile all'Ente per riscontrare l'andamento generale dell'attività svolta in regime di concessione ed in particolare l'efficienza/efficacia delle procedure di riscossione.

Pertanto, i dati e le informazioni relative alla rendicontazione dovranno essere organizzati (in tabelle o report) secondo un sistema di codifica predisposto dal Concessionario e concordato, che consenta l'immediata imputazione dei riversamenti al debitore che ha effettuato il pagamento (cognome, nome, codice fiscale) nonché alla tipologia di entrata (nome del tributo o dell'entrata patrimoniale); di seguito, si riepilogano i dati obbligatori, fermo restando che gli stessi dovranno essere integrati a richiesta con le informazioni ulteriori che nel corso del rapporto si ritenesse necessario fornire o acquisire:

- ✓ Codice identificativo della tipologia di entrata;
- ✓ Denominazione dell'entrata
- ✓ Cognome, nome, codice fiscale del debitore
- ✓ Anno di emissione
- ✓ Anno di riferimento
- ✓ Carico/riscosso (con separata indicazione dell'importo dovuto a titolo di imposta/credito, sanzioni, interessi, spese relative alle procedure cautelari ed esecutive corrisposte dal debitore e che spettano al Concessionario o nei casi previsti che rimangono a carico dell'Ente)
- ✓ Sgravato/discaricato ed eventuale rimborso al contribuente
- ✓ Compenso trattenuto dal Concessionario
- ✓ I.V.A. secondo Legge
- ✓ Interessi di mora eventuali
- ✓ Netto per l'ente
- ✓ Credito residuo

I *files* dovranno essere forniti secondo i formati indicati (es. csv, xls etc.).

Art. 11

SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma di subappalto. E' nulla la cessione del contratto a terzi. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'evento (cessione del contratto/subappalto) fa sorgere in capo al Comune il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziari, salvo richiesta di risarcimento danni. E' ammesso il subappalto della stampa e della postalizzazione degli atti.

Art. 12

CAUSE DI RISOLUZIONE

Il contratto si intenderà risolto di diritto, a seguito dell'emanazione di norme che rendano incompatibile la gestione delle entrate oggetto di affidamento, con le modalità del previste dal presente capitolato.

L'Amministrazione, oltre all'applicazione delle penali di cui all'art. 14, ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del Codice Civile, nei seguenti casi:

1. cancellazione dall'albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. Finanze n. 289/2000;
2. non aver iniziato la concessione entro il termine fissato dall'Ente;

3. recidiva nell'inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato speciale;
4. non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione della concessione;
5. aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione;
6. interruzione parziale o totale della concessione senza giustificati motivi accertati dagli uffici;
7. grave inadempimento alle disposizioni sul rapporto di lavoro del personale operante nella concessione;
8. mancata regolarizzazione da parte dell'affidataria agli obblighi previdenziali e contributivi del personale;
9. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
10. inottemperanza alle norme per la sicurezza dell'ambiente di lavoro;
11. cessione totale o parziale del contratto ovvero subappalto in quanto non autorizzato;
12. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
13. cessione o affitto di ramo di azienda, fallimento della ditta concessionaria ovvero sottoposizione a concordato preventivo o altra procedura concorsuale che dovesse coinvolgere l'affidataria stessa;
14. grave danno all'immagine dell'Ente;
15. mancato riversamento delle somme incassate;
16. mancata presentazione della polizza fideiussoria.

La risoluzione diventerà operativa a seguito della comunicazione che l'Ente darà per iscritto al Concessionario presso la sua sede legale tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione dà diritto all'Ente di rivalersi su eventuali crediti dell'affidataria nonché sulla cauzione prestata. La risoluzione dà, altresì, diritto all'Ente di affidare a terzi l'esecuzione della concessione in danno all'affidataria con addebito ad essa del costo in più sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto. Nei casi di cui al presente articolo, è facoltà dell'Ente di risolvere anticipatamente il contratto e di incamerare la cauzione definitiva quale risarcimento.

Art. 13 PERSONALE

La ditta concessionaria dovrà organizzare il servizio con i mezzi ed il personale necessari ad un esatto, professionale e tempestivo adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato ed assunti in sede di offerta di gara. La ditta concessionaria dovrà assumere il personale obbligandosi ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive in conformità del C.C.N.L. di categoria.

Si conviene espressamente che anche eventuali maggiori oneri per il personale derivanti dal C.C.N.L., aumenti di organico o variazioni salariali comunque denominate, non potranno in nessun caso essere opposti al concedente, restando essi ad esclusivo carico della ditta concessionaria, ciò costituendo esplicito patto in deroga in ordine ad eventuali norme di Legge in materia.

L'Ente resta estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra la ditta concessionaria ed i suoi dipendenti e/o incaricati, comunque denominati. Pertanto, nessun diritto potrà essere vantato nei confronti dell'Amministrazione concedente. La ditta concessionaria deve provvedere a proprie cure e spese alle assicurazioni di Legge ed all'osservanza di tutte le forme di previdenza stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne il concedente e sollevandolo da ogni e qualsiasi responsabilità. Il personale impiegato in attività di servizio deve tenere un contegno serio e disciplinato e dovrà essere provvisto di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla ditta concessionaria e vidimata dall'ente.

La ditta concessionaria deve:

1. garantire che tutto il personale addetto al servizio conservi il più assoluto riserbo su dati e/o notizie raccolti nell'espletamento dell'incarico;
2. nella gestione del servizio, adottare tutti gli accorgimenti e i dispositivi di protezione per la tutela e sicurezza dei lavoratori, nel rispetto del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 14 PENALITÀ E INADEMPIMENTI

In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalle disposizioni vigenti (sempreché queste non comportino decadenza della concessione), risultanti anche dal rapporto dei competenti uffici comunali e/o da fondati reclami dell'utenza, al Concessionario possono essere inflitte penali, determinate con provvedimento dell'Ente, che vanno da un minimo di € 25,00 (Euro venticinque) ad un massimo di € 500,00 (Euro cinquecento), secondo la gravità dell'inadempienza valutata dall'Amministrazione.

L'ammontare delle penalità e degli inadempimenti deve essere versato entro 60 giorni dalla contestazione che deve avvenire per iscritto e comunicata a mezzo raccomandata a/r oppure mediante posta elettronica certificata ovvero con altra forma equivalente.

L'applicazione della penale e dell'inadempimento non preclude all'Amministrazione la possibilità di attivare altre forme di tutela.

In caso di inadempimento l'Ente, qualora esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al Concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri a carattere generale.

Art. 15

RESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora, nel corso del periodo oggetto dell'affidamento, intervenissero modifiche normative, l'Ente si riserva di richiedere alla concessionaria ulteriori prestazioni aggiuntive o complementari a quelle oggetto della presente concessione.

Art. 16

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina vigente in materia e successive modifiche ed integrazioni. Il Concessionario, inoltre, agisce nel rispetto della legge 241/90 (procedimento amministrativo e diritto di accesso) e del D.P.R. 445/00 (documentazione amministrativa) e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17

TUTELA DELLA PRIVACY

Il trattamento di tutti i dati personali forniti dai soggetti concorrenti avverrà nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Il soggetto concorrente, partecipando alla gara di cui al presente capitolato, dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione per le finalità specificate.

Art. 18

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico del Concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc...) e quant'altro dovuto in dipendenza del contratto da stipulare senza possibilità di rivalsa.

Art. 19

ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA CONTRATTUALE

E' fatto divieto al Concessionario di procedere alla riscossione successivamente alla scadenza del contratto, salvi i casi in cui vi sia un pericolo per la riscossione e ponendo, comunque, in essere quelle azioni volte al recupero e/o tutela del credito dell'Amministrazione, onde evitare possibili minori entrate al bilancio di quest'ultima. Entro 15 giorni dalla scadenza del contratto, la società concessionaria dovrà consegnare all'Amministrazione o all'eventuale subentrante indicato dalla stessa, senza onere e/o costo alcuno, tutte le banche dati e/o archivi informatici aggiornati acquisiti e/o detenuti in ragione del rapporto contrattuale scaduto, tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione per il proseguimento degli stessi e gli atti relativi ai pagamenti rateali in corso di riscossione. La concessionaria si obbliga altresì a consegnare all'Amministrazione ogni dato, notizia e/o documento, anche in formato cartaceo, ricevuto in esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, che non sia tenuta a custodire presso di sé per espressa previsione di Legge.

Art. 20

NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

La redazione del D.U.V.R.I., ai sensi dell'art. 26 D. Lgs. n. 81/2008, non è ritenuta necessaria nella presente concessione, in quanto non si ravvisano rischi di interferenza ovvero "contatti rischiosi" tra il personale del committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, la ditta concessionaria deve attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia e specificamente dal D. Lgs. n. 81/2008 citato.

Art. 21

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, se non risolte bonariamente, comunque attinenti alla interpretazione e all'esecuzione del contratto, sia durante il periodo della concessione che al termine della medesima, il Foro competente è quello di Verona.

Art. 22

DISPOSIZIONE DI RINVIO

Per quanto non previsto e considerato nel presente capitolato si fa espresso rinvio al bando di gara nonché alle leggi e disposizioni vigenti in materia.